

zione paesaggistica, non può quindi assolutamente subire le modifiche previste dalla vigente normativa, perché ne deriverebbero danni ambientali irreversibili.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio denominato « Sistema Crostolo Rivalta » ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere del medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopra esposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) Il sistema Crostolo-Rivalta ricadente nei comuni di Albinea, Reggio Emilia, Quattro Castella, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi, sotto posto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

in senso orario, a partire dall'intersezione del fosso Canalina con la strada Pedecollinare Puianello-Albinea (località Ponticelli), la strada medesima verso ovest per circa 500 metri fino all'incrocio della strada proveniente dal potere Corticella, la medesima fino a Monteatico ed oltre, verso il Poggio Vendina, fino al confine comunale Albinea Quattro Castella, il medesimo verso sud, poi il confine comunale Vezzano-Quattro Castella fino alla intersezione con la strada statale n. 63 presso Braglie, poi la stessa strada statale n. 63 in direzione nord oltre la località Rivalta, fino al punto quotato 90 in località Villa Maria, poi la strada in direzione est verso Castello Canali con prosecuzione oltre il torrente fino al fosso Canalina subito a valle del Mulino Canali, poi detto fosso Canalina verso sud fino all'intersezione con la strada pedecollinare Puianello-Albinea.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni interessati e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p: Il Ministro: GALASSO

(5553)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'area di Borzano-Le Croci sita nei comuni di Albinea e Viano.

IL MINISTRO

PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che:

l'area di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano (provincia di Reggio Emilia), riveste notevole interesse paesaggistico perché è un'area collinare caratterizzata da un singolare sistema oro-idrografico, costituito da peculiari emergenze geomorfologiche di natura gessosa e dal pittoresco bacino del torrente Lodola-Murazze.

La vallata descritta da questo corso d'acqua è contornata da un'articolata dorsale collinare disposta a forma di anfiteatro al cui centro si innalza una curiosa collinetta semisferica gessosa, la cui sommità è dominata dalle rovine del castello medioevale di Borzano.

L'intera area fa geologicamente parte di un'importante formazione gessoso-solfifera con originali spettacolari fenomeni carsici, che si evidenziano nelle doline del monte Croce e di Cà Speranza e nella notevole cavità denominata « Tana della Mussina », in cui furono scoperte numerose sepolture preistoriche (mesolitiche e neolitiche) con importante corredo di oggetti.

Nell'ambito del bacino, sono presenti rilevanti emergenze architettoniche come la pregevole casa-torre tardo-medioevale situata nelle vicinanze della rocca di Borzano, e l'elegante villa Panza, importante esempio di architettura eclettica che domina, prospetticamente, lo sfondo verso la pianura.

Al suggestivo paesaggio carsico della zona gessosa si alternano ampie aree boscate, costituite da radi quer-

ceti termoxerofili, a Roverella dominante, con numerosi arbusti (Ginepro, Citiso Sessilifoglio, Sanguinella, Corniolo); la composizione floristica è rappresentata da numerose specie mediterranee (Erica arborea, *Algiops geniculata*) di cui i gessi reggiani costituiscono una riserva genetica per la parte media della regione.

Le rupi gessose e le macchie boschive accolgono inoltre varie specie animali tipiche dell'Appennino: lepore, riccio, volpe; tasso e scoiattolo tra i mammiferi; fagiano, merlo, gazza e diversi rapaci tra i volatili.

La singolare morfologia oro-idrografica del bacino, le estese zone boscate e le importanti testimonianze storico-architettoniche esistenti, conferiscono un alto valore paesaggistico all'area in oggetto, che nel suo insieme si presenta compatta ed omogenea e godibile da numerosi punti di vista accessibili al pubblico.

Tale area è così delimitata:

a partire dalla località Cavazzone, in senso orario: strada provinciale per Albinea fino al punto quotato 390, poi il Fosso senza nome verso ovest, la curva di livello dei 200 metri verso nord, poi il Fosso senza nome verso est fino alla citata strada provinciale in località Le Croci, poi la medesima strada provinciale fino al punto quotato 281, poi la stradina verso est fino al torrente Lavezza, il medesimo verso nord per circa 500 metri poi il Fosso senza nome verso est e in prosecuzione l'altro Fosso senza nome fino alla località il Casale, poi la strada che collega il Casale con la strada Cavazzone-Borzano, la medesima fino al punto quotato 191 poi la strada per « La Rotonda », « Bellavista » Malaiano, la Vedetta, S. Margherita, Case Verdini, Case Albiola, Querceto, Colombaia, fino alla località Cavazzone.

Considerato che:

la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497, (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia con nota n. 561 del 24 gennaio 1985 ha riferito che:

l'area suddetta è interessata da diversi progetti di attività estrattive (cave di gesso) e a trasformazioni edilizie dei complessi architettonici esistenti, il tutto minaccia di arrecare danni irreparabili all'ambiente.

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) L'area di Borzano-Le Croci, ricadente nei comuni di Albinea e Viano (provincia di Reggio Emilia), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4), ed è quindi, sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a partire dalla località Cavazzone, in senso orario: strada provinciale per Albinea fino al punto quotato 390, poi il Fosso senza nome verso ovest, la curva di livello dei 200 metri verso nord, poi il Fosso senza nome verso est fino alla citata strada provinciale in località Le Croci, poi la medesima strada provinciale fino al punto quotato 281, poi la stradina verso est fino al torrente Lavezza, il medesimo verso nord per circa 500 metri poi il fosso senza nome verso est e in prosecuzione l'altro fosso senza nome fino alla località il Casale, poi la strada che collega il Casale con la strada Cavazzone-Borzano, la medesima fino al punto quotato 191 poi la Strada per « La Rotonda », « Bellavista » Malaiano, la Vedetta, S. Margherita, Case Verdini, Case Arbiola, Querceto, Colombaia, fino alla località Cavazzone.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici dell'Emilia provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 all'albo dei comuni di Albinea e Viano e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO